



Ministero dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle
Sezione Tecnico/Amministrativa – Operativa
Via Timavo n° 17 – Tel/Fax 0421-210290 – e-mail caorle@guardiacostiera.it

ORDINANZA N° 14/2008

Il Tenente di Vascello (CP) Luciano Giuseppe ALOIA, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Caorle:

- VISTA:** l'istanza datata 04.02.2008 ed assunta a prot. n° 01.06.07/1129 in data 11.02.2008, avanzata congiuntamente dalle Associazioni di pesca al fine di ridurre il numero minimo dei membri di equipaggio per le unità della piccola pesca;
- VISTA:** la tabella di armamento approvata con Ordinanza n. 37 del 22.07.2002, con la quale si determina la composizione minima dell'equipaggio a bordo delle unità adibite alla pesca costiera locale e ravvicinata;
- RITENUTO:** necessario rideterminare il numero minimo dei componenti gli equipaggi delle unità da pesca facenti base nei porti di giurisdizione, anche alla luce delle nuove tecnologie di pesca e di radioassistenza alla navigazione;
- VISTO:** il verbale della riunione tenutasi in data 21.04.2008 presso la sede di quest'Ufficio, presenziata tra l'altro anche dai rappresentanti di Associazioni sindacali di categoria, Associazioni di Pesca e R.I.Na. di Venezia;
- CONSIDERATO:** che il numero minimo dei componenti gli equipaggi delle unità da pesca facenti base nei porti di giurisdizione debba ispirarsi principalmente al criterio del sicuro esercizio del lavoro in mare;
- TENUTA:** in considerazione la specificità della locale flotta peschereccia, costituita da unità di limitate dimensioni e che operano non oltre le 40 miglia dalla costa;
- VISTO:** il Decreto Ministeriale 05.08.2002 n° 218, relativo al Regolamento di Sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 27 giugno 1999 n° 271, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo di unità da pesca;
- VISTI:** gli artt. 164 e 317 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 261, 264 e 426 del Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1

Le tabelle minime di armamento delle unità da pesca che fanno base nei porti del Circondario Marittimo di Caorle ed adibite alla pesca costiera Locale o Ravvicinata, in mancanza di contratti collettivi di lavoro che prevedano tabelle superiori, vengono così stabilite, precisando che nel testo sotto riportato per "Lpp" si intende lunghezza tra le perpendicolari:

1. Pesca con sistema “draga idraulica”:

- Motopesca inferiori a 20 T.S.L. o inferiori a 15 metri Lpp = 2 (due) persone;
- Motopesca superiori a 20 T.S.L o superiori a 15 metri Lpp = 3 (tre) persone.

2. Pesca con sistema “Strascico” e “Volante”:

- a) Motopesca inferiori a 5 T.S.L. o inferiori a 10 metri Lpp, con sistema a strascico, abilitati alla pesca costiera locale entro 6 miglia, muniti di doppi comandi in plancia = 1 (una) persona;
- b) Motopesca inferiori a 10 T.S.L. o inferiori a 15 metri Lpp:
 - con sistema diverso da “rapido” = 2 (due) persone
 - con sistema “rapido” = 3 (tre) persone
- c) Motopesca superiori a 10 T.S.L e inferiori a 25 T.S.L o inferiori a 20 metri Lpp = 3 (tre) persone;
- d) Motopesca superiori a 25 T.S.L e inferiori a 60 T.S.L o inferiori a 25 metri Lpp = 4 (quattro) persone.

3. Altri tipi di pesca:

- a) Motopesca inferiori a 6 T.S.L o inferiori a 10 metri Lpp, abilitati alla pesca costiera locale = 1 (una) persona;
- b) Motopesca superiori a 6 T.S.L e inferiori a 20 T.S.L o inferiori a 15 metri Lpp = 2 (due) persone;
- c) Motopesca superiori alle 20 T.S.L. o superiori a 15 metri Lpp = 3 (tre) persone.

Articolo 2

Il Comandante può svolgere anche la funzione di Direttore di Macchina, qualora in possesso di idoneo titolo e purchè risultino applicabili gli articoli 261 e 264 del Regolamento al Codice della Navigazione (duplice funzione fino a 60 T.S.L.), fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di persone indicato.

Articolo 3

Alle unità il cui equipaggio non sia composto in conformità alle norme di cui al precedente articolo non verranno rilasciate le spedizioni.

Articolo 4

Per ciascuna unità dovranno essere stati assolti gli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 27 giugno 1999 n° 271 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo di unità da pesca.

Articolo 5

La presente Ordinanza entra in vigore il 10.05.2008 e pertanto l'Ordinanza n. 37 del 22.07.2002, citata in premessa, viene abrogata.

Articolo 6

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'articolo 1221 del Codice della Navigazione.

Articolo 7

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Caorle, 09.05.2008

IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Luciano Giuseppe ALOIA